SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1180)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(FORLANI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(MALFATTI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(BONIFACIO)

e col Ministro dei Trasporti e « ad interim » della Marina Mercantile

(COLOMBO VITTORINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 APRILE 1978

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto sui servizi aerei tra i rispettivi territori ed oltre, firmato a Roma il 18 aprile 1977

ONOREVOLI SENATORI. — In data 18 aprile 1977 è stato concluso a Roma l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba d'Egitto per i servizi aerei tra ed oltre i rispettivi territori.

La parte normativa dell'Accordo, redatta sulla base dello schema-tipo, prevede all'articolo 3, per le imprese designate, i diritti di sorvolo, di scalo tecnico e di scali commerciali, con il divieto di cabotaggio.

L'articolo 4 definisce le modalità di designazione di una compagnia aerea quale vettore nazionale.

L'articolo 5 regola l'eventuale revoca o sospensione delle autorizzazioni ad operare.

L'articolo 6 riguarda la materia doganale; alle imprese designate viene concessa l'esenzione dai dazi doganali per i carburanti, per gli olii lubrificanti, per le provviste di bordo, per le parti di ricambio e per le attrezzature normali che si trovano a bordo di aerei.

L'articolo 7 stabilisce uguali ed eque opportunità nell'esercizio dei servizi concordati per ciascuna impresa designata.

L'articolo 8 fissa le modalità per la determinazione delle tariffe, applicando, possibilmente, il meccanismo adottato dall'Associa-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300) — 2-3-4

zione internazionale del trasporto aereo. In caso di disaccordo tra le parti per tale determinazione, è previsto il ricorso al meccanismo arbitrale stabilito dall'articolo 14.

L'articolo 9 regola la materia valutaria. A ciascuna compagnia è consentito il trasferimento nel proprio Paese degli utili ottenuti nell'esercizio della propria attività commerciale, svolta nel Paese dell'altra parte contraente, sulla base del prevalente tasso di cambio di mercato relativo a pagamenti correnti.

L'articolo 10 concerne l'applicazione di leggi e regolamenti nazionali di ciascuna parte contraente in merito all'entrata, al soggiorno e alla partenza dei propri equipaggi e passeggeri.

L'articolo 11 permette alle parti contraenti di istituire nel territorio dell'altra parte i propri uffici con personale qualificato, osservando la legislazione vigente.

L'articolo 12 stabilisce il reciproco riconoscimento dei certificati di aeronavigabilità.

L'articolo 13 prevede la possibilità di consultazioni periodiche tra le parti per eventuali modifiche da apportare alle clausole dell'Accordo che saranno confermate con uno scambio di Note diplomatiche.

L'articolo 14 disciplina la soluzione di eventuali controversie sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo attraverso il ricorso ad un tribunale arbitrale.

L'articolo 15 riguarda l'adeguamento dell'Accordo a convenzioni multilaterali che, in materia, venissero concluse dalle parti contraenti.

L'articolo 16 obbliga le parti a registrare l'Accordo presso l'ICAO.

L'articolo 17 definisce i termini nei quali ciascuna parte contraente può denunciare l'Accordo.

L'articolo 18 concerne l'entrata in vigore dell'Accordo che potrà avvenire dopo che uno scambio di Note abbia confermato l'espletamento definitivo delle procedure costituzionali previste al riguardo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto sui servizi aerei tra i rispettivi territori ed oltre, firmato a Roma il 18 aprile 1977.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 18 dell'Accordo stesso.

AGREEMENT BETWEEN THE ITALIAN REPUBLIC AND THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT ON AIR SERVICES BETWEEN AND BEYOND THEIR RESPECTIVE TERRITORIES

The Government of the Italian Republic and the Government of the Arab Republic of Egypt being parties to the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on the seventh day of December, 1944;

Desiring to conclude an Agreement, for the purpose of regulating air services between and beyond their respective territories;

Have agreed as follows:

Article 1.

Definitions

For the purpose of this Agreement, unless the context otherwise requires:

a) the term "the Convention" means the Convention on International Civil Aviation, opened for signature at Chicago on the seventh day of December, 1944, and includes any Annex adopted under Article 90 of that Convention and any amendment of the Annexes or Convention under Articles 90 and 94 thereof so far as those Annexes and amendments have become effective for or been ratified by both Contracting Parties;

b) the term "Aeronautical Authorities" means in the case of the Italian Republic, the Ministero dei Trasporti - Direzione Generale dell'Aviazione Civile or any person or body authorized to perform a particular function to which this Agreement relates; and in the case of the Arab Republic of Egypt, the Chairman of the Civil Aviation Authority or any person or body authorized to perform a particular function to which this Agreement relates;

c) the term "designated airline" means an airline which one Contracting Party shall have designated, by written notification to the other Contracting Party, in accordance with Article 4 of the present Agreement, for the operation of the agreed services on the routes specified in the Annex;

d) the term "territory" in relation to a State has the meaning assigned to it in Article 2 of the Convention;

e) the terms "air service", "international air service", "airline" and "stop for non-traffic purpose" have the meanings respectively assigned to them in Article 96 of the Convention.

Article 2.

Applicability of Chicago Convention

The provisions of this Agreement shall be subject to the provisions of the Convention insofar as those provisions are applicable to international air services.

Article 3.

Grant of Rights

1. Each Contracting Party grants the other Contracting party the rights specified in the present Agreement for the purpose of establishing air services on the routes specified in the Annex.

2. Subject to the provisions of the present Agreement, the airline designated by each Contracting Party shall enjoy the following rights:

(*a*) to fly without landing across the territory of the other Contracting Party;

(*b*) to make stops in the said territory for non-traffic purpose; and

(*c*) while operating an agreed service on a specified route, to make stops in the territory of the other Contracting Party at the points specified for that route in the Annex to the present Agreement for the purpose of putting down and taking on board international traffic in passengers, cargo and mail.

3. Nothing in paragraph (2) of this Article shall be deemed to confer on the airline of one Contracting Party the right of taking up, in the territory of the other Contracting Party, passengers, cargo or mail for remuneration or hire and destined for another point in the territory of that other Contracting Party.

Article 4

Designation of Airlines

1. Each Contracting Party shall have the right to designate in writing to the other Contracting Party one airline for the purpose of operating the agreed services on the routes specified in the Annex.

2. On receipt of the designation the other Contracting Party shall, subject to the provisions of paragraphs (3) and (4) of this Article, without delay, grant the airline designated the appropriate operating authorization.

3. The Aeronautical Authorities of one Contracting Party may require the airline designated by the other Contracting Party to satisfy them that it is qualified to fulfil the conditions prescribed under the laws

and regulations normally and reasonably applied to the operation of international commercial air services by such authorities in conformity with the provisions of the Convention.

4. Each Contracting Party shall have the right to refuse to accept the designation of an airline and to withhold or revoke the grant to an airline of the authorization specified in paragraph (2) of this Article or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise by a designated airline of the rights in Article 3 of this Agreement, in any case where it is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in its nationals. Each Contracting Party undertakes to supply all documents relating to this matter which may be requested by the other Contracting Party.

5. When an airline has been so designated and authorized it may begin at any time to operate the agreed services provided that a tariff established in accordance with the provisions of Article 8 of this Agreement is in force in respect of those services.

Article 5.

Revocation or Suspension of Operating Authorizations

1. Each Contracting Party shall have the right to revoke an operating authorization or to suspend the exercise of the rights specified in Article 3 of this Agreement by an airline designated by the other Contracting Party, or to impose such conditions as it may deem necessary on the exercise of these rights:

(*a*) in any case where it is not satisfied that substantial ownership and effective control of that airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in the nationals of such Contracting Party; or

(*b*) in the case of failure by that airline to comply with the laws or regulations of the Contracting Party granting these rights; or

(*c*) in case the airline otherwise fails to operate in accordance with the conditions prescribed under this Agreement.

2. Unless immediate revocations, suspension or imposition of the conditions mentioned in paragraph (1) of this Article is essential to prevent further infringements of laws or regulations, such right shall be exercised only after consultation with the other Contracting Party.

Article 6.

Exemption from Charges on Equipment, Fuel, Stores, etc.

1. Aircraft operated on international air services provided for in the present Agreement by the airline designated by one Contracting Party, as well as supplies of fuel and lubricants, aircraft stores, spare parts

and regular equpment on board such aircraft shall be exempt from customs duties, inspection fees and any other fiscal charge on arriving in the territory of the other Contracting Party.

2. The following shall also be exempt from said customs and fiscal charges, with the exclusion of the charges relating to services rendered:

(*a*) fuel, lubricants, aircraft stores, spare parts and normal airborne equipment introduced and stored in the territory of one Contracting Party by the designated airline of the other Contracting Party and intended solely for use by aircrafts of said airline;

(*b*) fuel, lubricants, aircraft stores, spare parts, regular equipment taken on board in the territory of the other Contracting Party by the designated airline of one Contracting Party, while operating the agreed services, within limits and conditions fixed by the Authorities of said other Contracting Party, and intended solely for use and consumption during the flight.

3. The materials enjoying the exemptions provided for in the preceding paragraphas shall not be used for purposes other than air services and must be re-exported if not used, unless their admission to home use is granted in accordance with the provisions in force in the territory of the Contracting Party concerned.

4. The exemptions set out in this Article and applicable also to the part of the above mentioned materials used or consumed during the flight over the territory of the Contracting Party granting the exemptions, may be subject to compliance with particular formalities normally applicable in said territory, including customs controls.

Article 7.

Principles Governing Operation of Agreed Services

1. There shall be a fair and equal opportunity for the designated airline of each Contracting Party to operate the agreed services on the specified routes between their respective territories.

2. In operating the agreed services, the designated airline of each Contracting Party shall take into account the interests of the designated airline of the other Contracting Party so as not to affect unduly the services which the latter provides on the whole or part of the same routes.

3. The agreed services provided by the designated airline of each Contracting Party shall bear close relationship to requirements of the public for transportation on the specified routes and shall have as their primary objective the provision of a capacity adequate to meet the current and reasonably anticipated requirements for the carriage of passengers, cargo and mail between the territory of the Contracting Party designating the airline and the country of ultimate destination

of the traffic. Provision for the carriage of passengers, cargo and mail both taken up and put down at points on the specified routes in the territories of States other than that designating the airline shall be made in accordance with the general principle that capacity shall be related to:

(*a*) traffic requirements to and from the territory of the Contracting Party which has designated the airline;

(*b*) traffic requirements of the area through which the agreed services passes, after taking account of the other transport services established by airlines of the States comprising the area; and

(*c*) the requirements of through airline operation.

4. Upon request of either Contracting Party the capacity specified in the Annex shall be reconsidered by the designated airlines with a view to agreeing a new level to be approved by the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties. In default of such agreement the level shall be as may be determined jointly by the said Aeronautical Authorities. Capacity so agreed and approved or so determined may continue to be provided by a designated airline pending any change in capacity being so agreed and approved or so determined.

Article 8.

Tariffs

1. The tariffs on any agreed services shall be established at reasonable levels, due regard being paid to all relevant factors including costs of operation, reasonable profit, characteristics of service (such as standards of speed and accomodation) and the tariffs of other airlines for any part of the specified route. These tariffs shall be fixed in accordance with the following provisions of this Article.

2. The tariffs referred to in paragraph (1) of this Article, togheter with the rates of agency commission used in conjunction with them, shall, if possible, be agreed in respect of each of the specified routes between the designated airlines concerned in consultation with other airlines operating over the whole or part of that route, and such agreement, where possible, will be reached through the ratefixing machinery of the International Air Transport Association.

3. The tariffs so agreed shall be submitted for the approval of the Aeronautical Authorities of both Contracting Parties at least ninety (90) days before the proposed date of their introduction. In special cases this period may by reduced, subject to the agreement of the said Authorities.

4. This approval may be given expressely. If neither of the Aeronautical Authorities has expressed disapproval within thirty (30) days from the date of submission, in accordance with paragraph (3) of this Article,

these tariffs shall be considered as approved. In the event of the period for submission being reduced, as provided for in paragraph (3), the Aeronautical Authorities may agree that the period within which any disapproval must be notified shall be less than thirty (30) days.

5. If the designated airlines cannot agree on any of these tariffs, or if for some reasons a tariff cannot be agreed in accordance with the provisions of paragraph (2) of this Article, the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties shall try to determine the tariff by agreement between themselves.

6. If the Aeronautical Authorities cannot agree on the approval of any tariff submitted to them under paragraph (2) of this Article or on the determination of any tariff under paragraph (5), the dispute shall be settled in accordance with the provisions of Article 14 of the present Agreement.

7. A tariff established in accordance with the provisions of this Article shall remain in force until a new tariff has been established.

Article 9.

Transfer of Earnings

Excess of receipts over expenditures earned by the designated airline of each Contracting Party in the territory of the other Contracting Party is freely transferable in convertible currency at the official rate of exchange in accordance with the current national laws and regulations.

Article 10.

Application of National Laws and Regulations

1. The laws, regulations and administrative requirements of one Contracting Party relating on its territory to the admission, stay or departure of aircraft engaged in international air navigation or to the operation, navigation and behaviour of such aircraft while within its territory, shall be applicable to the aircraft of the designated airline of the other Contracting Party.

2. The laws, regulations and administrative requirements of each Contracting Party relating on its territory to the admission, stay and departure of passengers, crews, cargo and mail, such as regulations relating to entry, departure, emigration, immigration, customs and health shall be applicable to passengers, crews, cargo and mail carried by the aircraft of the airline designated by the other Contracting Party while within its territory.

Article 11.

Airlines Establishments

1. Each Contracting Party shall grant the designated airline of one Contracting Party, on a basis of reciprocity, the right to maintain in the points specified in the route schedule on the territory of the other Contracting Party such offices and administrative commercial and technical personnel chosen among nationals from either or both Contracting Party as may be necessary for the requirements of the designated airline.

2. The personnel of each Contracting Party shall be subject to the laws relating to the admission and stay in the territory of the other Contracting Party such as the laws, regulations and administrative requirements applicable in that territory.

3. The number of such personnel mentioned in paragraph (2) of this Article shall be submitted for approval to the Aeronautical Authorities of the other Contracting Party.

Article 12.

Licences and Certificates

Certificates of airworthiness, certificates of competency and licences, issued by one Contracting Party or rendered valid and still in force, shall be recognized as valid by the other Contracting Party.

Each Contracting Party reserves the right, however, to refuse to recognize, for the purpose of flight over its own territory, the certificates of competency and licences granted to its own nationals by the other Contracting Party or by a third Country.

Article 13.

Consultations and Amendments

1. In a spirit of close cooperation, the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties shall consult each other from time to time with a view to ensuring the implementation of, and satisfactory compliance with, the provisions of this Agreement and the Annex and shall consult when necessary to provide for modifications thereof.

2. Either Contracting Party may request consultations which may be either oral or in writing and shall begin within a period of sixty (60) days from the date of receipt of the request, unless both Contracting Parties agree to an extension of this period.

3. If either of the Contracting Parties considers it desirable to modify any provision of this Agreement other than the Annex it may request consultations with the other Contracting Party. Modifications agreed between the Contracting Parties shall be confirmed by an exchange of Notes through diplomatic channels, and shall enter into force on the day after the date on which the Contracting Parties have received notification from each other of the completion of their respective constitutional requirements.

4. If either of the Contracting Parties considers it desirable to modify the Annex, such modification, if agreed between the Contracting Parties, shall be confirmed by an exchange of Notes through diplomatic channels and shall enter into force on the date of that exchange of Notes.

Article 14.

Settlement of Disputes

1. If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of this Agreement, the Aeronautical Authorities of the Contracting Parties shall endeavour to settle it by negotiations between themselves.

2. If the Aeronautical Authorities fail to settle the dispute, the Contracting Parties will endeavour to settle it.

3. If the Contracting Parties fail to reach a settlement by negotiation, they may agree to refer the dispute for decision to some person or body; if they do not so agree, the dispute shall, at the request of either Contracting Party, be submitted for decision to a tribunal of three arbitrators, one to be nominated by each Contracting Party and the third to be appointed by the two so nominated. Each of the Contracting Parties shall nominate an arbitrator within a period of sixty (60) days from the date of receipt by either Contracting Party from the other of a notice through diplomatic channels requesting arbitration of the dispute by such a tribunal and the third arbitrator shall be appointed within a further period of sixty (60) days. If either of the Contracting Parties fails to nominate an arbitrator within the period specified, or if the third arbitrator is not appointed within the period specified, the President of the Council of the International Civil Aviation Organization may be requested by either Contracting Party to appoint an arbitrator or arbitrators as the case requires. In such case, the third arbitrator shall be a national of State other than any of the Parties to this Agreement and shall act as President of the arbitral tribunal.

4. Any decision given by an arbitration tribunal under paragraph (3) of this Article shall, unless the Contracting Parties decide otherwise at the time of setting up the tribunal, be binding on both Contracting Parties.

Article 15.

Multilateral Conventions

In the event of the conclusion of any general multilateral Convention concerning air transport to which both Contracting Parties adhere, the present Agreement shall be amended so as to conform with the provisions of such Convention.

Article 16.

Registration

The present Agreement and any modifications or amendments thereof in accordance with Article 13 shall be registered with the International Civil Aviation Organization.

Article 17.

Termination

Either Contracting Party may at any time give notice to the other Contracting Party of its decision to terminate this Agreement; such notice shall be simultaneously communicated to the International Civil Aviation Organization. In such case the Agreement shall terminate twelve (12) months after the date of receipt of the notice by the other Contracting Party, unless the notice to terminate is withdrawn by Agreement before the expiry of this period. In the absence of acknowledgement of receipt by the other Contracting Party, notice shall be deemed to have been received fourteen (14) days after the receipt of the notice by the International Civil Aviation Organization.

Article 18.

Entry into Force

This Agreement shall come into force as soon as the Contracting Parties exchange diplomatic Notes confirming that the Agreement has been ratified according to their costitutional requirements.

In witness whereof the undersigned, being appointed and duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in duplicate at Rome in the English language, this eighteenth day of April 1977.

For the Government of the Italian Republic

Mario MONDELLO

For the Government of the Arab Republic of Egypt

M. SAMIR AHMED

ANNEX

TO THE AGREEMENT BETWEEN THE ITALIAN REPUBLIC AND THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT ON AIR SERVICES BETWEEN AND BEYOND THEIR RESPECTIVE TERRITORIES

(1) Routes to be opered by the designated Airline of Italy in both directions:

A — Points in Italy - Athens - Cairo - Khartoum - Asmara or Addis Abeba - Mogadishu and points beyond;

B — Points in Italy - Athens - Cairo - Jeddah and/or Dhahran - Kuwait - Karachi - Bombay or New Delhi - Two points beyond to Tokyo.

(2) Routes to be operated by the designated Airline of Egypt in both directions:

A — Points in Egypt - Athens - Rome - Geneva - Paris - London and beyond to the USA and/or Canada;

B — Points in Egypt - Athens - Rome of Milan - Zurich - Vienna - Frankfurt - Amsterdam or Brussels;

C — Points in Egypt - Athens - Rome or Milan - Madrid and beyond to Rio de Janeiro or Buenos Aires.

(3) Any or all points of the specified routes may, at the option of the designated airline of each Contracting Party, be omitted on any or all flights.

N. B. — TRADUZIONE NON UFFICIALE (*il testo facente fede è unicamente quello in inglese qui sopra riportato*).

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARABA DI EGITTO RELATIVO AI SERVIZI AEREI TRA ED OLTRE I LORO RISPETTIVI TERRITORI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Araba di Egitto facenti parte della Convenzione relativa all'Aviazione Civile Internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944;

desiderosi di concludere un accordo, al fine di regolare i servizi aerei tra i loro rispettivi territori e al di là di essi;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

Definizioni

Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda diversamente:

a) col termine « la Convenzione », si intende la Convenzione relativa all'Aviazione Civile Internazionale, firmata a Chicago il 7 Dicembre 1944, ed include qualsiasi Annesso previsto dall'articolo 90 di quella Convenzione e qualsiasi emendamento degli Annessi o della Convenzione previsti dagli Articoli 90 e 94 e nella misura in cui questi Annessi ed emendamenti siano diventati effettivi o siano stati ratificati da entrambe le Parti Contraenti;

b) col termine « Autorità Aeronautica », si intende, per quanto riguarda la Repubblica Italiana, il Ministero dei Trasporti - Direzione Generale dell'Aviazione Civile o qualsiasi Persona o Ente autorizzato ad esercitare le particolari funzioni a cui il presente Accordo si riferisce; e per quanto riguarda la Repubblica Araba di Egitto, si intende il Capo dell'Aviazione Civile o qualsiasi Persona o Ente autorizzato ad esercitare le particolari funzioni a cui il presente Accordo si riferisce;

c) col termine « compagnia designata », si intende una compagnia che a mezzo di una notifica scritta è stata designata da una delle due Parti Contraenti all'altra Parte Contraente, come previsto dall'Articolo 4 del presente Accordo, per l'esercizio dei servizi previsti sulle rotte specificate nell'Annesso;

d) col termine « territorio », in riferimento ad uno Stato si intende quanto stabilito nell'Articolo 2 della Convenzione;

e) coi termini « servizio aereo », « servizio aereo internazionale », « compagnia » e « scalo non commerciale », si intende quanto stabilito nell'Articolo 96 della Convenzione.

Articolo 2.

Applicabilità della Convenzione di Chicago

Le clausole del presente Accordo dovranno essere subordinate alle clausole della Convenzione nella misura in cui esse sono applicabili ai servizi aerei internazionali.

Articolo 3.

Concessione dei diritti

1. Ciascuna Parte Contraente concede all'altra Parte Contraente i diritti specificati nel presente Accordo al fine di predisporre i servizi aerei lungo le rotte indicate nell'Annesso.

2. Le Compagnie designate da ciascuna delle Parti Contraenti, e sottoposte alle clausole del presente Accordo, beneficieranno dei seguenti diritti:

(*a*) sorvolare il territorio dell'altra Parte Contraente senza scalo;

(*b*) fare scalo nel già citato territorio per motivi non commerciali; e

(*c*) fare scali nel territorio dell'altra Parte Contraente nei punti specificati per questa rotta nell'Annesso al presente Accordo allo scopo di imbarcare o sbarcare traffico internazionale di passeggeri, di merce e di posta, nell'esercizio di un servizio concordato su una rotta specificata.

3. Nel paragrafo (2) del presente Articolo, nulla dovrà essere interpretato in modo da conferire ad una delle due Parti Contraenti il diritto di imbarcare, nel territorio dell'altra Parte Contraente, passeggeri, merce o posta dietro remunerazione o a nolo e destinati ad un altro punto nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Articolo 4.

Designazione delle Compagnie

1. Ogni Parte Contraente avrà il diritto di designare per iscritto all'altra Parte contraente una compagnia che svolgerà i servizi concordati lungo le rotte specificate nell'Annesso.

2. Ricevuta la designazione, l'altra Parte Contraente dovrà subito concedere alla compagnia designata le richieste autorizzazioni di esercizio, in base alle disposizioni contenute ai paragrafi (3) e (4) del presente Articolo.

3. Le Autorità Aeronautiche di una delle Parti Contraenti potranno richiedere alla compagnia designata dall'altra Parte Contraente di dimostrare di essere in grado di soddisfare le condizioni prescritte dalle leggi e regolamenti normalmente e ragionevolmente applicati relativa-

mente alle operazioni dei servizi aerei commerciali internazionali da dette Autorità in conformità con le norme della Convenzione.

4. Ciascuna Parte Contraente avrà il diritto di rifiutare di accettare la designazione di una Compagnia e di sospendere o revocare la concessione dell'autorizzazione fatta alla compagnia e specificata nel paragrafo (2) del presente Articolo, o di imporre quelle condizioni che essa ritenga necessarie per l'esercizio da parte di una compagnia designata dei diritti di cui all'articolo 3 del presente Accordo, e comunque ove esistano dubbi che la reale proprietà ed il controllo effettivo di detta compagnia siano detenuti dalla Parte Contraente che ha designato la compagnia od ai suoi cittadini. Ciascuna Parte Contraente si impegna a fornire tutti i documenti che potrebbero essere richiesti dall'altra Parte Contraente, relativi a questo argomento.

5. Quando una compagnia è stata così designata ed autorizzata, può iniziare in qualsiasi momento a svolgere i servizi concordati purchè una tariffa stabilita in conformità alle norme dell'articolo 8 del presente Accordo sia in vigore riguardo a detti servizi.

Articolo 5.

Revoca o sospensione dell'autorizzazione di esercizio

1. Ciascun Parte Contraente avrà il diritto di revocare una autorizzazione di esercizio o di sospendere l'esercizio dei diritti specificati nell'Articolo 3 del presente Accordo ad una compagnia designata dall'altra Parte Contraente o di imporre quelle condizioni che riterrà necessarie per l'esercizio di questi diritti:

(*a*) ove esistano dubbi che la reale proprietà ed il controllo effettivo di quella compagnia siano detenuti dalla Parte Contraente che ha designato la compagnia, od ai cittadini di detta Parte Contraente; oppure

(*b*) nel caso in cui quella compagnia non ottemperi alle leggi e ai regolamenti della Parte Contraente che concede questi diritti; oppure

(*c*) nel caso in cui la compagnia in qualsiasi altro modo, non ottemperi alle condizioni prescritte nel presente Accordo.

2. Qualora le revoche, sospensioni o imposizioni (immediate) delle condizioni citate nel paragrafo (1) del presente Articolo siano essenziali per prevenire ulteriori infrazioni alle leggi o ai regolamenti, questo diritto potrà essere esercitato solo dopo aver consultato l'altra Parte Contraente.

Articolo 6.

Esenzione di spese di equipaggiamento, carburante, provviste, ecc.

1. L'aeromobile utilizzato nei servizi aerei internazionali secondo il presente Accordo dalla compagnia designata da una delle Parti Contraenti, così come le riserve di carburante e lubrificanti, le provviste di bordo,

i pezzi di ricambio ed i normali equipaggiamenti di detto aeromobile, saranno esenti da dazio doganale, tasse di ispezione o da qualsiasi altra tassa, all'arrivo nel territorio dell'altra Parte Contraente.

2. Ad eccezione delle spese relative ai servizi resi, dovranno anche essere esenti da detti diritti o tasse, quanto segue:

(*a*) il carburante, i lubrificanti, le provviste di bordo, i pezzi di ricambio ed il normale equipaggiamento aviotrasportato introdotto o depositato nel territorio di una delle Parti contraenti dalla compagnia designata dall'altra Parte Contraente, e destinata esclusivamente ad essere utilizzata dall'aeromobile di detta compagnia;

(*b*) il carburante, i lubrificanti, le provviste di bordo, i pezzi di ricambio, il normale equipaggiamento imbarcato nel territorio dell'altra Parte Contraente dalla compagnia designata da una Parte Contraente, durante lo svolgersi delle operazioni concordate, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dalle Autorità dell'altra già citata Parte Contraente, ed impiegati e consumati esclusivamente durante il volo.

3. I materiali che beneficiano delle esenzioni contemplate nei paragrafi precedenti, non dovranno essere impiegati che ai fini dei servizi aerei e, se non usati, dovranno essere riesportati a meno che non sia concesso il loro impiego per uso nazionale, in accordo con le norme vigenti nel territorio della Parte Contraente in causa.

4. Le esenzioni citate in questo Articolo ed applicabili anche ai sopracitati materiali impiegati o consumati durante il sorvolo del territorio della Parte Contraente che concede l'esenzione, possono essere sottoposte alle formalità normalmente applicate in detto territorio, ivi inclusi i controlli doganali.

Articolo 7.

Princìpi che regolano le operazioni dei servizi concordati

1. Dovrà esistere una uguale ed imparziale possibilità per le compagnie designate di ciascuna Parte Contraente di svolgere i servizi concordati lungo le rotte indicate tra i loro rispettivi territori.

2. Nello svolgere i servizi concordati, la compagnia designata di ciascuna Parte Contraente dovrà tener conto degli interessi della compagnia designata dall'altra Parte Contraente in modo da non danneggiare ingiustamente i servizi che quest'ultima svolge su tutte o su una parte delle stesse rotte.

3. I servizi concordati svolti dalla compagnia designata di ciascuna delle Parti Contraenti dovranno essere in stretta relazione con le esigenze del pubblico per il trasporto lungo le rotte stabilite e dovranno avere come loro obiettivo principale la fornitura di una portata atta a soddisfare le esigenze normali e ragionevolmente prevedibili per il trasporto di passeggeri, di merci e di posta tra il territorio della Parte Contraente

che ha designato la compagnia ed il paese dell'ultima destinazione del traffico. Le condizioni per il trasporto dei passeggeri, della merce e della posta imbarcate e sbarcate nei punti delle rotte specificate nei territori degli Stati oltre a quello che ha designato la compagnia, dovranno essere stabilite conformemente al principio generale per cui la portata potrà essere in relazione a quanto segue:

(*a*) alle esigenze del traffico verso e dal territorio della Parte Contraente che ha designato la compagnia;

(*b*) alle esigenze del traffico dell'area attraverso cui passano i servizi concordati, dopo aver preso in considerazione gli altri servizi di trasporto stabiliti dalle compagnie degli stati formanti l'area; e

(*c*) alle esigenze delle operazioni delle linee a lungo percorso (Through-airline operation).

4. Dietro richiesta dell'una o dell'altra Parte Contraente la portata specificata nell'Annesso dovrà essere riesaminata dalla compagnia designata allo scopo di concordare nuovi livelli che le Autorità Aeronautiche delle Parti Contraenti dovranno approvare. In mancanza di tale accordo il livello dovrà essere quello che le già citate Autorità Aeronautiche potranno determinare congiuntamente. La portata così concordata e approvata o così determinata potrà continuare ad essere fornita da una compagnia designata fino al sopraggiungere di qualsiasi cambiamento atto ad essere così concordato o approvato o così determinato.

Articolo 8.

Tariffe

1. Le tariffe di qualsiasi servizio concordato dovranno essere fissate a dei livelli ragionevoli, prendendo in considerazione tutti i fattori determinanti ivi compresi i costi di esercizio, un profitto ragionevole, le caratteristiche del servizio (quali i livelli di velocità e di capienza) e le tariffe delle altre compagnie per qualsiasi altro punto della rotta specificata. Queste tariffe dovranno essere fissate in conformità alle seguenti norme del presente articolo.

2. Le tariffe a cui si riferisce il paragrafo (1) del presente Articolo, unitamente alle spese per i servizi di agenzia applicate in relazione a quelle, dovranno, se possibile, essere concordate rispetto a ciascuna delle rotte specificate tra le compagnie designate in questione ed avendo consultato le altre compagnie che operano sull'insieme o su una parte di questa rotta, e tale accordo, ove sia possibile, dovrà essere raggiunto attraverso i sistemi che fissano le tariffe impiegate dall'Associazione di Trasporti Aerei Internazionali.

3. Le tariffe così concordate dovranno essere sottoposte alle Autorità Aeronautiche delle due Parti Contraenti per l'approvazione, al massimo novanta (90) giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore. In casi particolari, questo termine potrà essere ridotto, previo accordo tra le dette Autorità.

4. Questa approvazione potrà essere tacita. Se nessuna delle Autorità Aeronautiche avrà espresso disapprovazione entro trenta (30) giorni dalla data di notificazione, secondo quanto stabilito nel paragrafo (3) del presente Articolo, queste tariffe saranno considerate come approvate. Nel caso che il termine per la notificazione fosse stato ridotto, come previsto nel paragrafo (3), le Autorità Aeronautiche potranno convenire che il periodo durante il quale qualsiasi disapprovazione dovrà essere notificata sarà inferiore ai trenta (30) giorni previsti.

5. Se la compagnia designata non potrà accettare nessuna di queste tariffe, oppure se per qualche motivo una tariffa non potrà essere concordata conformemente alle norme del paragrafo (2) del presente Articolo, le Autorità Aeronautiche delle Parti Contraenti, cercheranno di fissare le tariffe accordandosi tra di loro.

6. Se le Autorità Aeronautiche non potranno raggiungere un accordo per l'approvazione di alcuna tariffa a loro sottoposta in conformità al paragrafo (2) del presente Articolo o per la determinazione di alcuna tariffa secondo il paragrafo (5), la controversia dovrà essere risolta in accordo alle norme dell'Articolo 14 del presente Accordo.

7. Una tariffa fissata in conformità alle norme del presente Articolo resterà in vigore sino a che non sarà stata fissata una nuova tariffa.

Articolo 9.

Trasferimento dei profitti

L'eccedenza degli introiti registrati rispetto alle spese dalla compagnia designata da ciascuna delle Parti Contraenti sul territorio dell'altra Parte Contraente potrà essere liberamente trasferita in valuta convertibile al tasso di cambio ufficiale in conformità alle correnti leggi e regolamenti nazionali.

Articolo 10.

Applicazione delle leggi nazionali e dei regolamenti

1. Le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative di una Parte Contraente, relative, sul proprio territorio, all'accesso, allo stazionamento o alla partenza dell'aeromobile impiegato nella navigazione aerea internazionale o all'attività, alla navigazione ed al comportamento di detto aeromobile durante il soggiorno nel suo territorio, si applicheranno all'aeromobile della compagnia designata dell'altra Parte Contraente.

2. Le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative di ciascuna Parte Contraente, relative, sul proprio territorio, all'accesso, allo stazionamento ed alla partenza dei passeggeri, dell'equipaggio, della merce e della posta, così come i regolamenti concernenti l'entrata, la partenza, l'emigrazione, l'immigrazione, la dogana e le norme sanitarie si appli-

cheranno ai passeggeri, all'equipaggio, alla merce ed alla posta trasportati dall'aeromobile della compagnia designata dall'altra Parte Contraente durante il soggiorno sul suo territorio.

Articolo 11.

Sedi delle Compagnie

1. Ciascuna Parte Contraente dovrà concedere alla compagnia designata da una Parte Contraente, su una base di reciprocità, il diritto di conservare nei punti specificati nella tabella delle rotte sul territorio dell'altra Parte Contraente tali uffici ed il personale amministrativo commerciale e tecnico scelto tra i cittadini di una o di entrambe le Parti Contraenti che risulteranno necessari per le esigenze della compagnia designata.

2. Il personale di ciascuna Parte Contraente sarà soggetto alle leggi concernenti l'accesso e la permanenza nel territorio dell'altra Parte Contraente, ossia alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative applicabili in quel territorio.

3. Il numero di questo personale a cui si riferisce il paragrafo (2) del presente Articolo, sarà sottoposto all'approvazione delle Autorità Aeronautiche dell'altra Parte Contraente.

Articolo 12.

Patenti e certificati

I certificati di navigabilità aerea, i certificati di portata e le patenti rilasciati da una Parte Contraente o convalidati e ancora in vigore, saranno riconosciuti altrettanto validi dall'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto, tuttavia, di rifiutare di riconoscere, relativamente ai voli sul suo territorio, i certificati di portata e le patenti concessi ai propri cittadini dall'altra Parte Contraente o da un Paese terzo.

Articolo 13.

Consultazioni ed emendamenti

1. In uno spirito di stretta cooperazione, le Autorità Aeronautiche delle Parti Contraenti dovranno consultarsi vicendevolmente di tanto in tanto, al fine di garantire l'attuazione ed il soddisfacente rispetto delle norme del presente Accordo e dell'Annesso e dovranno consultarsi, quando necessario, per provvedere alle loro modifiche.

2. Ognuna delle Parti Contraenti potrà richiedere delle consultazioni che potranno essere sia orali che scritte e che dovranno aver inizio entro un periodo di sessanta (60) giorni dalla data in cui si è ricevuta la richiesta, a meno che le due Parti Contraenti non si accordino per un prolungamento di questo periodo.

3. Se una delle due Parti Contraenti riterrà opportuno modificare una qualsiasi norma del presente Accordo, ad eccezione dell'Annesso, essa potrà richiedere una consultazione con l'altra Parte Contraente. Le modifiche concordate tra le Parti Contraenti saranno confermate da uno scambio di Note attraverso i canali diplomatici, ed entreranno in vigore il giorno dopo la data in cui le Parti Contraenti avranno ricevuto reciprocamente la notifica dell'adempimento dei rispettivi dettami costituzionali.

4. Se una delle Parti Contraenti ritiene opportuno modificare l'Annesso, tale modifica, se concordata tra le Parti Contraenti, sarà confermata da uno scambio di Note attraverso i canali diplomatici ed entrerà in vigore alla data di questo scambio di Note.

Articolo 14.

Risoluzione delle controversie

1. Qualora sorgesse una qualsiasi controversia tra le Parti Contraenti in riferimento all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, le Autorità Aeronautiche delle Parti Contraenti dovranno sforzarsi di risolverle attraverso negoziati fra loro.

2. Ove le Autorità Aeronautiche non riuscissero a risolvere la controversia, le Parti Contraenti si sforzeranno di definirla.

3. Se le Parti Contraenti non saranno in grado di raggiungere una soluzione tramite negoziato, potranno concordare di demandare la controversia per la risoluzione a qualche persona o ente; se non si accorderanno in tale senso, la controversia dovrà, su richiesta di una o dell'altra Parte Contraente, essere sottoposta per la risoluzione ad un tribunale composto da tre arbitri, uno nominato da ciascuna delle Parti Contraenti ed il terzo designato dai due già citati. Ciascuna delle Parti Contraenti nominerà un arbitro nell'arco di sessanta (60) giorni dalla data in cui una Parte Contraente avrà ricevuto dall'altra una notifica, attraverso i canali diplomatici, in cui si domanda l'arbitraggio della controversia da parte di un tale tribunale ed il terzo arbitro dovrà essere designato entro un ulteriore periodo di sessanta (60) giorni. Se una o l'altra delle Parti contraenti mancherà di nominare un arbitro entro il periodo specificato, o se il terzo arbitro non sarà designato entro il periodo specificato, potrà essere domandato da una o dall'altra Parte Contraente al Presidente dell'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale di designare un arbitro o più arbitri secondo le esigenze del caso. In questo caso, il terzo arbitro sarà un cittadino di uno Stato diverso da quello delle due Parti del presente Accordo e agirà come Presidente del tribunale arbitrale.

4. Qualsiasi decisione presa da un tribunale arbitrale in conformità al paragrafo (3) del presente Articolo, a meno che le Parti Contraenti decidano altrimenti al momento dell'istituzione del tribunale, sarà vincolante per entrambe le Parti contraenti.

Articolo 15.

Convenzioni multilaterali

Nella eventualità di conclusione di qualsiasi Convenzione multilaterale generale concernente il trasporto aereo alla quale aderiscano entrambe le Parti Contraenti, il presente Accordo sarà emendato in modo da conformarsi alle norme di detta Convenzione.

Articolo 16.

Registrazione

Il presente Accordo e qualsiasi modifica o emendamento ivi apportati in conformità all'Articolo 13 saranno registrati presso l'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.

Articolo 17.

Cessazione

Ciascuna delle Parti Contraenti potrà in qualsiasi momento notificare all'altra Parte Contraente la sua decisione di porre fine al presente Accordo; tale notifica dovrà essere simultaneamente comunicata alla Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale. In tal caso l'Accordo terminerà dodici (12) mesi dopo la data in cui l'altra Parte Contraente avrà ricevuto la notifica, a meno che la notifica di termine non venga ritirata per accordo prima dello scadere di questo periodo. In mancanza dell'accusa di ricevuta dell'altra Parte Contraente, la notifica dovrà essere stimata ricevuta quattordici (14) giorni dopo che l'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale avrà ricevuto la notifica.

Articolo 18.

Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore appena le Parti Contraenti avranno scambiato le Note diplomatiche confermanti che l'Accordo è stato ratificato in osservanza dei rispettivi dettami costituzionali. In fede di ciò essendo stati a ciò designati e debitamente autorizzati dai loro rspettivi Governi, i sottoscritti hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in duplice copia a Roma in lingua inglese il 18 aprile 1977.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Mario MONDELLO

Per il Governo della Repubblica Araba di Egitto

M. SAMIR AHMED

ALLEGATO

ALL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO SUI SERVIZI AEREI TRA ED OLTRE I LORO RISPETTIVI TERRITORI

(1) Rotte che devono essere operate da parte dell'Impresa designata dall'Italia in entrambe le direzioni:

A — Punti in Italia - Atene - Cairo - Khartoum - Asmara o Addis Abeba - Mogadiscio e punti oltre;

B — Punti in Italia - Atene - Cairo - Jedda e/o Dhahran - Kuwait - Karachi - Bombay o New Delhi - Due punti oltre sino a Tokyo.

(2) Rotte che devono essere operate dall'Impresa designata dall'Egitto in entrambe le direzioni:

A — Punti in Egitto - Atene - Roma - Ginevra - Parigi - Londra ed oltre sino agli USA e/o il Canada;

B — Punti in Egitto - Atene - Roma o Milano - Zurigo - Vienna - Francoforte - Amsterdam o Bruxelles;

C — Punti in Egitto - Atene - Roma o Milano - Madrid e oltre sino a Rio de Janeiro o Buenos Aires.

(3) Qualsiasi punto o punti delle rotte specificate potranno, a scelta della impresa designata di ciascuna Parte Contraente, essere omessi su uno qualsiasi o su tutti i voli.